

Civile Sent. Sez. U Num. 19524 Anno 2018

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: CIRILLO ETTORE

Data pubblicazione: 23/07/2018

Consorzio Costanti

SENTENZA

sul ricorso 27430-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

POLIZZI LEONARDO, MONACHELLA ANNA MARIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1518/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 18/04/2016.

326/18

Per questo, pur essendo questi beni in linea di principio assoggettabili ad imposta, valgono le esenzioni di volta in volta previste, mentre, per quelli funzionali, vale l'immunità.

In specie, con riferimento al particolare status proprio dell'Ordine di Malta ci limiteremo a ricordare che la Suprema Corte con una giurisprudenza costantissima afferma che lo stesso è bensì ente primario di diritto internazionale al pari degli Stati, ma l'assenza di territorio e, quindi, di cittadini, lo conforma in modo peculiare.

Contro parte afferma che anche per gli Stati sarebbe ravvisabile la coazione funzionale che la Suprema Corte riconosce come propria dell'Ordine, ma la affermazione si rivela erronea.

Quando si dice che gli Stati possono agire anche *iure privatorum*, si dice che in quel caso lo Stato non intende porsi come Stato, cioè non intende agire funzionalmente. E' il caso classico delle Società per azioni partecipate dallo Stato o controllate totalitariamente dallo Stato, là dove il modo di agire è quello di un qualsivoglia privato imprenditore a causa delle finalità perseguite, che sono quelle di favorire il commercio o la gestione di certi settori economici e non già quelle per le quali lo Stato esercita i poteri sovrani, quali sono, ad esempio, la difesa, la giustizia, le relazioni internazionali.

L'area dei fini statuali espressione di sovranità si sta del resto sempre più restringendo, è il fenomeno c.d. delle privatizzazioni, onde lo Stato cede determinati settori, un tempo propri ed esclusivi, all'intervento anche, ed in prospettiva solo, dei privati.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere ETTORE CIRILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. In base all'art. 32 dello statuto regionale, i beni del demanio marittimo furono trasferiti alla regione siciliana e le connesse attribuzioni delle amministrazioni dello Stato furono devolute all'amministrazione della regione medesima (d.P.R. 01/07/1977, n. 684, art.3), alla quale fu esteso anche il relativo sistema informativo (conv. 14/12/1999, n. 1/1999), la cui realizzazione fu affidata al *Consorzio generale per l'informatica*, ferme restando le competenze statali in materia di tenuta e aggiornamento del catasto. All'esito dell'attività di verifica straordinaria compiuta dal *Consorzio*, fu licenziata una nuova cartografia catastale, poi recepita dai competenti uffici territoriali, ora facenti capo all'Agenzia delle entrate.

1.1 Sennonché, il 21/02/2007 Leonardo Polizzi e Anna Maria Monachella, intestatari dell'originaria p.lla 713, censita a fg. 29/A in catasto di Campobello di Mazara, presentarono reclamo avverso la formazione d'ufficio di una nuova particella catastale, mediante il frazionamento riguardante una zona di demarcazione tra la proprietà dei privati e la contigua fascia demaniale marittima, così alterando erroneamente le consolidate risultanze catastali. Chiesero, pertanto, che fosse restituita negli atti catastali la consistenza originaria alla p.lla 713, illegittimamente frazionata.

1.2 L'ufficio respinse il reclamo e gli interessati impugnarono il rigetto dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Trapani, che accolse il ricorso e dichiarò illegittimo e privo di effetti il frazionamento catastale della ridetta p.lla 713. Ciò fece il primo giudice sulla scorta degli esiti di pregresso giudizio civile (Trib. Marsala, Sez. Castalvetrano, 24/01/2002, n. 8; conf. App. Palermo,

Tutte le finalità non strettamente collegate all'esercizio dei poteri sovrani e che, quindi, lo Stato può indifferentemente perseguire o non perseguire, sono quindi perseguite, se e quando lo siano, *iure privatorum*, e non già *iure imperii*, in concorrenza e, quindi, allo stesso livello, con l'iniziativa privata.

Per quanto riguarda, invece, l'Ordine di Malta, non è possibile tracciare questa distinzione, perché, come chiaramente afferma la Suprema Corte, l'Ordine, essendo "conformato dai propri fini" non può "perciò costituzionalmente operare che per la loro realizzazione": non è dunque possibile distinguere una finalità privatistica, da una finalità pubblicistica, come, viceversa, è possibile con riguardo allo Stato, il quale si occupa, come osservato, di tutto, anche al di là, dunque, degli scopi istituzionali che lo caratterizzano. L'Ordine, viceversa, ha un solo scopo istituzionale: quello di operare a beneficio dell'umanità, con opere di bene, specie in campo sanitario.

L'ordinamento giuridico maltese si caratterizza del resto proprio per ciò, che l'assenza di territorio e, quindi, di cittadini, rende impossibile il perseguimento di finalità privatistiche in concorrenza con i privati, onde l'attività è sempre e solo svolta sul piano pubblicistico dall'ente primario (l'Ordine di Malta) o dai suoi enti pubblici derivati (gli enti pubblici melitensi).

Ma la Suprema Corte ha posto anche per l'Ordine un limite, che è del tutto sfuggito a controparte. E' infatti vero che i mezzi e le attività dell'Ordine si presumono strumentali al perseguimento del fine

29/01/2007, n.66), che, nel contraddittorio della regione siciliana, aveva definitivamente "...*accertato la natura privata dell'immobile de quo nonché la proprietà dello stesso in capo all'odierno ricorrente*".

2. Per la riforma di tale decisione l'Agenzia delle entrate propose appello, denunciando il difetto di giurisdizione del giudice tributario (trattandosi di delimitazione demaniale marittima regolata dall'art. 32 cod. nav.), il difetto di contraddittorio (trattandosi di materia devoluta alla competente amministrazione della regione siciliana) e l'infondatezza della pretesa (trattandosi di ripristino della corretta delimitazione tra demanio marittimo e proprietà privata).

2.1 La commissione tributaria regionale della Sicilia rigettò l'appello, richiamando la giurisdizione esclusiva del giudice tributario riguardo alle controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione ed il classamento dei terreni. Rilevò che "*la proprietà privata del ricorrente risulta(va) accertata da giudicati delle sentenze del giudice ordinario richiamate dal collegio di prime cure e dalla stessa parte appellante*". Osservò, in proposito, che il reclamo dei privati riguardava il solo provvedimento amministrativo di conservazione degli archivi catastali, "*avente ad oggetto la linea di demarcazione e di confine tra la proprietà privata, definitivamente accertata con le sentenze civili richiamate nella sentenza impugnata, e quella demaniale, con creazione di una nuova particella*".

2.3 Per la cassazione di tale decisione, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati anche con memoria; i contro-interessati non hanno svolto difese. La vertenza viene all'attenzione delle sezioni unite a seguito di ordinanza interlocutoria (Cass., Sez. 6-5, 19/02/2018, n. 3987).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Entrambi i motivi di ricorso non sono fondati.

1.1 Con il primo motivo, la difesa erariale sostiene il difetto di giurisdizione del giudice tributario per violazione dell'art. 3, d.lgs.

istituzionale, ma è possibile dare, eventualmente, la prova contraria, volta a dimostrare "eventuali deviazioni teleologiche". Vi sarebbe tale deviazione ove, ad esempio, il fabbricato per cui si pretende l'imposta fosse destinato a club privato per i membri dell'Ordine o un terreno fosse destinato, parimenti, ad agriturismo, sempre per i membri dell'Ordine.

In conclusione l'immunità tributaria di cui gode l'Ordine è relativa e non assoluta, al pari di quella degli Stati, ma il criterio con cui tale relatività è individuata è diverso: mentre per gli Stati la funzionalità dell'atto o del mezzo va di volta in volta accertata, per l'Ordine essa è presunta, ma *iuris tantum* e questo perché per gli Stati è possibile agire *iure privatorum*, mentre per l'Ordine tale agire privatistico si identifica con una "deviazione teleologica" rispetto all'unica, inderogabile e ineludibile finalità perseguita a livello istituzionale, si identifica, cioè, a ben vedere, con una attività illecita rispetto all'ordinamento costituzionale maltese, proprio, cioè dell'Ordine di Malta.

2) Questa conclusione non è basata, come il Comune vorrebbe far credere, solo su pretese decisioni contraddittorie della Suprema Corte. Come si è già esposto nel ricorso, senza che controparte abbia replicato alcunché, le stesse conclusioni, circa la presunzione di funzionalità, erano state enunciate addirittura dal Ministero delle Finanze in una risoluzione che recepiva il conforme parere dall'Avvocatura dello Stato.

31/12/1992, n. 546 in relazione all'art. 32 cod. nav. e all'art. 950 cod. civ.. Osserva che la giurisdizione del giudice tributario sarebbe legata alla sola natura fiscale del rapporto e, dunque, al rispetto delle norme concernenti l'attribuzione o la modifica delle rendite catastali ovvero dell'intestazione catastale e delle successive volture, non estensibile all'accertamento di diritti demaniali, laddove l'istituto della delimitazione (art. 32 cod. nav.; art. 58 reg. cod. nav.) avrebbe il diverso scopo d'individuare la fascia di terreno servente ai pubblici usi del mare. Sicché, precisa la difesa erariale in memoria, la vertenza andrebbe, semmai, devoluta al giudice amministrativo, costituendo la procedura di delimitazione del demanio marittimo esercizio di discrezionalità tecnica.

1.2 Aggiunge che l'ufficio non aveva partecipato ai giudizi dai quali erano scaturite le pregresse sentenze civili, il che introduce anche il secondo motivo di ricorso. Con esso la difesa erariale, infatti, denuncia la violazione dell'art. 32 dello statuto regionale e del d.P.R. n. 684/1977, laddove il giudice d'appello trascura che le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla regione siciliana sono devolute esclusivamente all'amministrazione della regione medesima, mentre all'Agenzia delle entrate resta il solo compito di curare l'aspetto catastale con l'aggiornamento tecnico e censuario.

2. Tanto premesso, si rileva che, in punto di giurisdizione e in simili vertenze riguardanti il medesimo comprensorio territoriale, la sesta sezione della Corte ha prodotto decisioni difformi, concludendo ora per la giurisdizione civile (Cass., 28/03/2017, n. 8030), ora per quella tributaria (Cass., 04/01/2018, n. 120).

2.1 Com'è noto, l'insorgenza di una questione di giurisdizione non dipende dall'esito della lite, che qui non viene neppure in riguardo, ma da due invarianti primigenie, costituite dal *petitum* sostanziale

In quel caso si trattava di decidere se fosse dovuta l'imposta sulle donazioni all'Ordine ove dall'atto non risultasse lo scopo benefico per cui la donazione era fatta.

Ebbene la risoluzione ministeriale stabilì che esso non doveva essere indicato "in quanto tale scopo, attesa la natura del soggetto attributario, appare ineludibilmente sotteso all'atto stesso".

Si tratta, come si vede, della stessa identica motivazione con la quale la Suprema Corte ha chiarito che, attesa la sua peculiare natura, l'Ordine è "soggetto conformato dai propri fini", sicché non può "costituzionalmente operare che per la loro realizzazione".

3) A nulla vale poi richiamare le sentenze sulla immunità *giurisdizionale*, che riguardano tutt'altre fattispecie, e che hanno ravvisato una rinunzia all'immunità, da parte non dell'Ordine ma di un suo ente pubblico mellitense, e sono oltre tutto state pronunciate in epoca pregressa.

4) Invero, con riguardo alla sentenza n. 11788/1991, continuamente richiamata dall'Ufficio nel proprio atto, è la prima che ha preso in esame in modo chiaro e approfondito la peculiare natura dell'Ordine e, di conseguenza, la questione dell'immunità tributaria, ma non è l'unica. La sentenza n. 3124/1993 (che si allega in copia) ha riesaminato la questione, confermando in pieno il precedente, con una motivazione di due righe che dimostra come il principio affermato fosse, ormai, da reputarsi consolidato.

della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice (Cass., Sez. U., 27/04/2018, n. 10265).

2.2 E' pacifico che, nella specie, Leonardo Polizzi e Anna Maria Monachella presentarono inutilmente reclamo amministrativo, chiedendo all'ufficio locale del catasto che, sulla cartografia catastale, fosse ripristinata la consistenza originaria della p.lla 713, erroneamente frazionata. Addussero, nel corso del giudizio di merito conseguente al provvedimento di rigetto, che la contestazione sulla zona di demarcazione tra la proprietà dei privati e la contigua fascia demaniale marittima risultante da nuova cartografia catastale era stata già risolta a favore dei privati con decisione (Trib. Marsala, Sez. Castevetrano, n. 8/2002 cit.) confermata in appello (App. Palermo, n. 66/2007) e oramai definitiva.

3. Riguardo all'oggetto della giurisdizione delle commissioni l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che *"appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale"*. Indi, l'art. 19, lett. f), d.lgs. n. 546/1992 enuncia, tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, proprio *"gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2"*.

3.1 Con particolare riferimento al comma 2 dell'art. 2, le sezioni unite della Corte hanno osservato che tale norma non può riferirsi ad ogni controversia che possa avere ad oggetto le materie in essa indicate, perché in tal modo finirebbero per ricadere nella giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di rivendica o di regolamento di confini, che palesemente esulano dalla materia che la normativa in discorso intende disciplinare. Ne consegue che la sua

Ed, infatti, la sentenza 8191/1998 lo ha riaffermato ancora una volta. Controparte obietta che questa sentenza, in materia di IRPEG – LLOR, non sarebbe entrata nel merito della questione relativa all'immunità dell'Ordine, ma si sarebbe limitata ad esaminare la portata giuridica e gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 602/1973 in punto di prescrizione.

Invero la affermazione si palesa erronea. Se la difesa del Comune avesse letto attentamente la motivazione di questa sentenza vi avrebbe trovato, chiaramente affermato, che la predetta norma si applica in ogni caso "e quindi anche in ipotesi in cui la somma non è dovuta per essere il soggetto esente da tributi per la soggettività internazionale", sicché l'Ordine, che aveva con ritardo agito per la restituzione di quanto indebitamente pagato per IPERG e LLOR, non poteva pretendere la restituzione.

La Corte ha vieppiù chiarito che la prescrizione breve anche in caso di indebito da immunità tributaria non è incostituzionale con riguardo all'art. 10, comma 1, Cost., "non ravvisandosi alcuna contrarietà, con le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute che riconoscono allo SMOM l'immunità tributaria (cfr., in proposito, Cass. 5 novembre 1991, n. 11788), delle disposizioni che, con carattere di generalità, sottopongono alla stessa disciplina ogni ipotesi di rimborso".

E conclude, pertanto, la Suprema Corte come segue:
"Concludendo si deve, quindi, ritenere che qualora lo SMOM – che

previsione va riferita a quelle controversie che abbiano ad oggetto atti relativi alla intestazione o a variazioni catastali e che si pongano come presupposto per l'assoggettamento a tributi o per la determinazione dell'entità degli stessi, mentre, qualora la contestazione coinvolga in radice la titolarità del diritto dominicale, non può che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. U., 16/02/2016, n. 2950).

3.2 Dunque, appartiene al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica della esistenza e della estensione del diritto di proprietà. E in tali controversie le risultanze catastali ben possono essere utilizzate a fini probatori, come, ad esempio, le mappe catastali in caso di azione di regolamento di confini, le quali costituiscono elemento di prova, sia pure di carattere sussidiario.

3.3 Qualora e nel momento in cui, invece, s'intendano contestare, nei confronti degli organi competenti, le risultanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nell'art. 2, comma 2, cit., anche al fine di adeguarli all'esito di un'azione di rivendica o di regolamento di confini, la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in forza della norma ora menzionata e in ragione della diretta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi; e la giurisdizione andrà ovviamente attivata secondo il rito, di tipo impugnatorio, previsto dalla legge (Cass., Sez. U., n. 2950/2016, cit.).

3.4 Si tratta di orientamento che si pone nel solco di una tradizione giurisprudenziale remotamente sorta (Cass., Sez. U., 14/11/1972, n. 3369) e poi consolidatasi nel nuovo assetto processuale (Cass., Sez. U., 26/07/2007, n. 16429 e 14/06/2006, n. 13691), laddove spetta al giudice ordinario, e non al giudice tributario, l'accertamento dei confini tra terreno privato ed aree

osservazioni svolte, per "mero rispetto della verità" dal Comune tantomeno, sotto quello del comportamento processuale, le

5) Non appaiono, quindi, corrette, né sotto il profilo di diritto, né

6/12/02, depositata il 23/12/02, che si allega in copia.

Provinciale di Perugia, sezione n. 7, con sentenza n. 181/7/02 del
altresì accolto proprio da codesta On.le Commissione Tributaria
sentenza n. 1540/2000 già allegata al ricorso introduttivo, ed è stato
ribadito, dalla Commissione Tributaria Centrale, come risulta dalla
Vale, infine, ricordare che lo stesso orientamento è accolto e

del problema dell'immunità tributaria di cui l'Ordine gode.

principi dettati dalla sentenza 11788/1991 e si sia, quindi, occupata
Appare palese come anche questa sentenza abbia confermato i

1, Cost.":

senza che tale interpretazione sia in contrasto con l'art. 10, comma
diciotto mesi fissato dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,
specie, domanda di rimborso, all'autorità competente, nel termine di
deve essere escluso qualora non abbia presentato, come nella
sede di autotassazione) imposte non dovute, il diritto al rimborso
(Cass. 5 novembre 1991 n. 11788) – abbia versato direttamente (in
da immunità dalla passività alla potestà tributaria degli altri Stati
realizzazione delle proprie finalità istituzionali e assistita, fra l'altro,
comma 1, Cost. di una peculiare soggettività, funzionale alla
forza della norma di adattamento automatico sancito dall'art. 10,
gode nel diritto internazionale e, quindi, anche nel diritto italiano, in

demaniali, o comunque di proprietà pubblica, avendo tali domande per oggetto la verifica dell'esistenza ed estensione di un diritto soggettivo dell'attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico (Cass., Sez. U., 23/12/2016, n. 26906 e 12/12/2016, n. 25316).

4. Nella specie il giudice d'appello afferma che *"la proprietà privata del ricorrente risulta accertata da giudicati delle sentenze del giudice ordinario richiamate dal collegio di prime cure e dalla stessa parte appellante"*. Tale statuizione non è stata specificamente impugnata in ricorso.

4.1 E' vero che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione dev'essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge, con cognizione piena (Cass., Sez. U., 28/11/2007, n. 24664). Tuttavia il *decisum* resta soggetto a valutazione ed interpretazione da parte del giudice di merito e tale attività è suscettibile di essere, a sua volta, coperta dal giudicato interno, secondo le regole generali proprie delle impugnazioni (Cass., 17/03/2014, n. 6102).

4.2 Dunque, in ultima analisi, il giudice tributario è stato chiamato verificare la correttezza o meno della nuova cartografia catastale dei luoghi in confronto al separato e presupposto giudicato civile sulla non demanialità dell'area controversa, resa segnatamente nei confronti dell'amministrazione della regione siciliana. Nei confronti del locale ufficio statale del catasto, i privati hanno contestato le sole risultanze catastali esistenti, per ottenere la variazione degli atti relativi e al fine di adeguarli all'esito giudicato civile formatosi in confronto delle autorità regionali preposte al demanio marittimo siciliano. Sicché la giurisdizione, ritualmente attivata secondo rito impugnatorio, non può che spettare al giudice tributario, in forza dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 19, lett. f) menzionati e in ragione

nell'atto difensivo e con riferimento al contenuto della citata sentenza n. 8191/1998.

5) Si consideri, peraltro, che la medesima questione all'esame
oggi è già stata esaminata da codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale ed anche dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria la quale ha riformato la illegittima quanto carente statuizione allegata all'atto di controdeduzioni del Comune.

Si allega copia delle sentenze n. 62/5/04, n. 26/5/04 e n. 78/5/03 munita della attestazione di definitività già resa in un contenzioso nei confronti del Comune di Marsciano (all. 1, 2 e 3) rese dalla sezione n. 5 di codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, e copia della sentenza n. 181/7/02 resa dalla sezione n. 7 (all. 4) e munita della attestazione di definitività, si allega, inoltre, copia della sentenza n. 49/3/04 (all. 5) resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Perugia. Si allega ancora, copia della sentenza n. 39/4/03 munita anch'essa della attestazione di definitività (all. 6) resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco in una controversia del tutto simile alla presente in cui l'ente

impositore era il Comune di Sirtori.

Riassumendo, pertanto, ciascuno dei profili evidenziati dal Comune con l'atto di controdeduzioni, appare infondato e, quindi, alla luce dei motivi esposti nel ricorso introduttivo, oltre che delle considerazioni sopra svolte, l'Ordine di Malta, per il tramite del sottoscritto difensore

della diretta incidenza di tali atti sul rapporto censuario e sulla determinazione dei carichi fiscali conseguenti, secondo i parametri stringenti già individuati dalle sezioni unite in via generale (Cass., Sez. U., n. 2950/2016, cit.).

4.3 E', infine, da escludere qualsivoglia devoluzione della vertenza al giudice amministrativo, a nulla rilevando che le doglianze della parte privata possano essere dirette anche a denunciare errori inerenti la non corretta delimitazione tra area pubblica ed area privata, ad impugnare i relativi provvedimenti, oppure a denunciarne i vizi procedurali per carenza o incompletezza dell'attività istruttoria o errori di valutazione (Cass., Sez. U., 15/03/2012, n. 4127). E', infatti, la stessa difesa erariale a riconoscere che *"l'Agenzia delle entrate ha il solo compito di curare l'aspetto catastale con l'aggiornamento tecnico e censuario"*. Il che dà luogo ad operazioni scevre da discrezionalità ed è coerente con la natura giammai costitutiva della cartografia catastale, in ordine alla quale il giudice tributario, come ha chiarito la dottrina, può solo verificare il rispetto da parte dell'Agenzia delle entrate delle regole su intestazione, delimitazione, e/o voltura e verificare l'esistenza di un titolo, anche giudiziale, idoneo alla intestazione e/o voltura e alle relative rettifiche cartografiche (r.d., 01/12/1949, n. 1142).

4.4 Il che esclude, pure, che del processo tributario dovesse essere parte necessaria la regione siciliana, che è stata, invece, parte nel precedente giudizio civile, al contrario dell'Agenzia, estranea al medesimo in quanto non titolare di un proprio interesse dominicale in causa. Diversamente nel giudizio tributario non viene in riguardo l'accertamento della proprietà del bene, bensì unicamente l'aspetto censuario, ovverosia quella materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, la quale giammai può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sul sito interessato. Resta, dunque, escluso il litisconsorzio tributario di cui all'art. 14, d.lgs. n.

Chiede

Che codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, contrariis reiectis, ed in accoglimento del proposto ricorso, voglia dichiarare illegittimo l'atto impugnato. Con vittoria delle spese del presente giudizio.

Si deposita copia delle presenti memorie per il Comune di Marsciano.

Si allega, inoltre:

1) copia della sentenza n. 62/5/04 della Commissione tributaria Provinciale di Perugia,

2) n. 26/5/04 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia,

3) copia della sentenza 78/5/03 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia con attestazione di definitività,

4) copia della sentenza 181/7/02 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia,

5) copia della sentenza 49/3/04 della Commissione Tributaria Regionale di Perugia,

6) copia della sentenza n. 39/4/03 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco con attestazione di definitività.

Roma, 7 marzo 2005

Avv. Rosamaria Nicastro

546/1992, nei confronti dell'amministrazione della regione siciliana competente per il demanio marittimo, rispondendo il contenzioso catastale di cui all'art. 2, comma 2 e all'art. 19, lett. f), d.lgs. n. 546/1992 unicamente ad una nozione d'interesse fiscale come interesse congiunto del fisco e del contribuente alla definizione di un corretto ambito censuario, anche al fine di adeguarlo all'esito delle autonome, separate e diverse azioni di rivendica e/o di regolamento di confini.

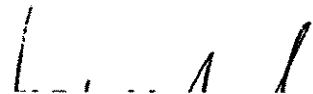
5. Dunque, il ricorso va rigettato e dichiarata la giurisdizione del giudice tributario; nessuna statuizione va adottata in punto di spese, mancando attività difensiva delle controparti.

5.1 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30/05/2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice tributario.

Così deciso in Roma il 03/07/2018



CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

ITALIANO

INGLESE

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

Ottima conoscenza di Windows 1998 e 2000, Word, Italgire find, Internet, Posta elettronica.

- Giugno 2009: Pubblicazione di un articolo sulla rivista *Magistratura indipendente* (rivista inviata a tutti i magistrati e alle commissioni parlamentari). Titolo dell'articolo: "Le nuove problematiche che incombono sul magistrato nell'attuale contesto storico".
- Febbraio 2009: Pubblicazione di un articolo sui siti *ALTALEX.IT* e *CONTRARIAMENTE.IT*. Titolo dell'articolo: "Collegio sindacale e controlli interni: dal controllo sui controlli alla cogestione del controllo".
- Anno 2007 – 2008: Vincitore Borsa di studio: Concorso "Homo Sapiens Sapiens" borse di studio universitarie. Rilasciata dall'istituto INPDAP.
- Anno 2006 – 2007: Vincitore Borsa di studio: Concorso "Homo Sapiens Sapiens" borse di studio universitarie. Rilasciata dall'istituto INPDAP.
- Luglio del 2000: Vacanza studio a Londra.
- Luglio del 1999: Vacanza studio ad Edimburgo.

Qualità Personali: 1) Ottima capacità di analisi e di sintesi. 2) Inclina al lavoro di squadra. 3) Ottimo comunicatore. 4) Forte motivazione. 5) Flessibilità. 6) Professionalità. 7) Capacità di adattamento e di relazionarsi con gli altri testimoniata dai vari lavori svolti (organizzazione di feste, cassiere nei locali, volantaggio, cameriere). 8) Creatività. 9) Diligenza. 10) Orientamento al risultato.
Interessi: Amante dello sport: pratico il calcio e il tennis.
Amante della letteratura, dei viaggi e della musica anni sessanta.

Il sottoscritto Michele Arruzzolo autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della D.L. 196/2003.